



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 del 29-10-2021

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023 E DEL PIANO ANNUALE 2021 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 14 DEL 31.03.2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **11:45**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Partecipano i Signori:

Munzittu Antonino	Sindaco	P
Basciu Monica	Vice Sindaco	P
Secci Alberto	Assessore	P
Piras Carlo	Assessore	P
Ena Stefano	Assessore	P

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Sig. Munzittu Antonino in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il Segretario Comunale Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.

Il Sindaco, presente in sede, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che *le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede *che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, le quali:
 - definiscono una metodologia operativa di orientamento per la definizione dei piani da parte degli enti territoriali, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- individuano per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima (*della dotazione organica*) prevista dalla normativa vigente”.

Visto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.12 in data 10/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 10/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con propria delibera n.32 in data 28/06/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore

DELIBERA DI GIUNTA n.39 del 29-10-2021 Comune di Decimoputzu

soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto:

- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020; l'art. 3, c. 2 del decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 recante *Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*;
- Il parere della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 12454/2021 in risposta a un quesito al Comune di Roma;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29.12.2020 è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2021-23 e del piano annuale 2021 come modificato con successiva deliberazione n. 14 del 31.03.2021;

Dato atto che l'amministrazione intende programmare nuove assunzioni e che si rende necessario apportare modifiche al suddetto piano;

Richiamata la determinazione n. 73 RG 590 in data 27/10/2021 con la quale il Responsabile dell'Area – Economico – finanziaria ha provveduto:

- a calcolare il rapporto tra spese di personale e entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a determinare, sulla base della fascia demografica, le percentuali di riferimento dell'ente;
- a individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il 2021;

- a quantificare i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario riportare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, sulla base dei calcoli effettuati dal Responsabile dell'Area Finanziaria come di seguito

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557- <i>quater</i> , della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 883.451,22;

B) Facoltà assunzionali a tempo

indeterminato B1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 che prevede una modifica ai calcoli degli spazi per le assunzioni in caso di segreteria convenzionata il quale all'articolo 3, comma 2, prevede che *gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;*

Richiamato inoltre il parere della Ragioneria Generale dello Stato nella nota Prot. 12454 del 15/01/2021 in risposta ad un quesito;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

B2. Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Dato atto che il Comune di Decimoputzu partecipa alla convenzione di segreteria con il Comune di Nuraminis nella percentuale del 50% della spesa complessiva sarà computato nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario ed eliminerà dalle entrate correnti i rimborsi ottenuti dal Comune di Nuraminis;

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera D), avendo n. 4.320 abitanti; Gli

articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2021	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2021	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2021
--------------------	-------------	--	--	--

a	0-999	29,50%	29,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	29,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	25,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	24,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	21,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	16,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	12,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	6,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	3,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nella seguente casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera C e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 18,65%, si colloca nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale

limitazione.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO. INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE) * (percentuale tabella 1) – (meno) € (Spese di personale 20):

$$3.802.176,83 * 27.20\% - 708.935,18 = 1.034.192,10$$

$$1.034.192,10 - 708.935,18 = € 325.256,92$$

*(*Somma per assunzioni in più a tempo indeterminato rispetto alla spesa storica dell'ultimo rendiconto oppure anno 2018).*

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

(Spese di personale 2018) * (Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente) 24%:

$$753.278,43 * 24\% = € 180.786,82$$

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni entro la misura dell'incremento teorico pari a € 180.786,82

Visto l'allegato prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del succitati D.M. e della circolare ministeriale;

		ANN O		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2021		
		ANN O	VALORE	FASCI A
	Popolazione al 31 dicembre	2019	4.347	d
		ANNI	VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	(a) 708.935,18 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	753.278,43 €	
		2018	4.014.067,52 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019	3.803.478,89 €	
		2020	4.407.860,96 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		4.075.135,79 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	272.958,96 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	3.802.176,83 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		18,65%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,20%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,20%
	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < 0 = (d))	(f)	325.256,92 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi	(fl)	1.034.192,10 €	
	Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))	(g)		

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi	2022	(h)	24,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)		(i)	180.786,82 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi		(l)	31.533,04 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) - Enti virtuosi		(m)	180.786,82 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (m)		(m1)	934.065,25 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - Enti virtuosi (m1) < (f)		(n)	934.065,25 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	(o)	934.065,25 €

NOTA BENE:

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (i) è maggiore di (f), l'incremento di spesa non può essere superiore a (f).

Accertato che non saranno utilizzati i resti delle capacità assunzionali ai sensi della circolare (RGS) N.12454 DEL 15/01/2021 come indicati tabella di cui sopra, in quanto risulta più conveniente utilizzare l'importo risultante dall'applicazione della deroga;

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: *Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevato che il tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato è pari ad € 167.694,55;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 – 23 e il piano assunzionale predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione dei seguenti aspetti:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Ravvisata la necessità, in considerazione della carenza di personale, di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la

coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente come riportato nella tabella seguente;

ANNO 2021

Categoria	Profilo professionale	Tempo pieno / tempo parziale	Modalità di reclutamento	Tempi di attivazione procedura	Motivazione	Costo
------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------

TEMPO INDETERMINATO

Spazi assunzionali per nuove assunzioni						€ 180.
C	Istruttore amministrativo -contabile (*)	Tempo pieno	Utilizzo graduatoria di altro ente	Assunto in base a precedente programmazione		€ 28.
C	Istruttore amm.vo contabile	Tempo pieno	Utilizzo graduatoria di altro ente e, in subordine concorso pubblico	Novembre		€ 28.
C	Istruttore ammo.vo contabile	Tempo pieno	Utilizzo graduatoria di altro ente e, in subordine concorso pubblico	Novembre		€ 28.
D	Istruttore direttivo tecnico	Tempo Parziale (50%)	Utilizzo graduatoria di altro ente e, in subordine concorso pubblico	Novembre		€ 17.
TOTALE NUOVE ASSUNZIONI (*) al netto dell'assunzione già effettuata e programmata)						€ 74.

TEMPO DETERMINATO

Spesa lavoro flessibile soggetta al limite						€ 167.6
--	--	--	--	--	--	---------

D	Istruttore direttivo tecnico	12 ore	Articolo 1, comma 557, della Legge n.311 2004 (utilizzo personale altro ente	Novembre	Esigenza temporanea nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dell'istruttore direttivo tecnico.	€ 2.0
C	Istruttore amm.vo contabile	12 ore	Articolo 1, comma 557, della Legge n.311 2004 (utilizzo personale altro ente	Novembre	Esigenza temporanea nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dell'istruttore ammi.vo contabile.	€ 1.7
C	Istruttore amm.vo contabile	12 ore	Articolo 1, comma 557, della Legge n.311 2004 (utilizzo personale altro ente	Novembre	Esigenza temporanea nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dell'istruttore ammi.vo contabile.	€ 1.7
D	Istruttore direttivo amm.vo contabile	12 ore	Articolo 1, comma 557, della Legge n.311 2004 (utilizzo personale altro ente	Novembre	Esigenza temporanea nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dell'istruttore ammi.vo contabile, in alternativa all'assunzione da altro ente dell'istruttore amm.vo contabile.	€ 2.0
TOTALE						€ 7.6

ANNO 2022						
Categoria	Profilo professionale	Tempo pieno / tempo parziale	Modalità di reclutamento	Tempi di attivazione procedura	Motivazione	Costo
TEMPO INDETERMINATO						
Nessuna assunzione						
TEMPO DETERMINATO						
Nessuna assunzione						

ANNO 2023						
Categoria	Profilo professionale	Tempo pieno / tempo parziale	Modalità di reclutamento	Tempi di attivazione procedura	Motivazione	Costo
TEMPO INDETERMINATO						
Nessuna assunzione						
TEMPO DETERMINATO						
Nessuna assunzione						

Vista la seguente dotazione organica dell'ente comprendente le nuove assunzioni che si dovranno effettuare nell'anno in corso:

	Categoria	Profilo professionale	Tempo pieno / tempo parziale	Posti coperti	Posti da coprire per effetto del presente piano
1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Tempo pieno	X	
2	D	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Tempo pieno	X	
3	D	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Tempo pieno	X	
4	D	Istruttore direttivo sociale	Tempo pieno	X	

5	D	Istruttore direttivo di vigilanza	Tempo pieno	X	
6	D	Istruttore direttivo tecnico	Tempo parziale (50%)		X
7	C	Istruttore tecnico	Tempo pieno	X	
8	C	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno	X	
9	C	Istruttore amministrativo	Tempo pieno	X	
10	C	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno	X	
11	C	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno		X
12	C	Istruttore amministrativo contabile	Tempo pieno		X
13	C	Vigile urbano	Tempo pieno	X	
14	C	Vigile urbano	Tempo pieno	X	
15	B	Operaio	Tempo pieno	X	
16	B	Operaio	Tempo pieno	X	
17	B	Esecutore	Tempo pieno	X	
18	A	Operatore d'ufficio	Tempo pieno	X	

Dato atto che:

- è rispettato il limite di cui all'articolo 53 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 in quanto il numero dei contratti a tempo parziale indeterminato è pari a 1;
- che l'Ente è in regola ai fini del rispetto dell'articolo 3 della legge n. 68/1999 ai sensi del quale il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'assunzione di n. 1 persona disabile nel caso in cui il numero dei dipendenti programmati sia compreso tra 15 dipendenti e 35;

DATO ATTO che prima di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato sarà esperita la mobilità obbligatoria prevista dall'Art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020 e nell'anno in corso;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 20.03.2019 il piano di azioni positive per il triennio 2019-21;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 29/12/2020;
- questo ente ha adottato il Piano della degli Obiettivi di performance con deliberazione di GC n. 4 del 19/02/2021 e n.32 del 28/06/2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, ed ha inviato i dati relativi al Bilancio di Previsione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione e non sono ancora scaduti i termini per l'invio di quelli relativi al rendiconto;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'ente ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e non è obbligato all'adozione della contabilità economico – patrimoniale e all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che con proprio verbale n. 24 del 29.10.2021 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce.

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di modificare la programmazione del fabbisogno di personale di questo Ente triennio 2021/2023 e annualità 2021 come di seguito riportato:

ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

- N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D – tempo parziale al 50% - con utilizzo graduatoria altri enti ai sensi del vigente regolamento e in subordine concorso pubblico:
- N. 2 Istruttori Amministrativo Contabile – cat. C – tempo pieno – con utilizzo altro graduatori enti _

• TEMPO DETERMINATO

Istruttore tecnico cat D	2 mesi/12 ore (art. 1, comma 557, L 311/2004)
Istruttore amm.vo contabile cat C1	2 mesi/12 ore (art. 1, comma 557, L 311/2004)
Istruttore amm.vo contabile cat C1	2 mesi/12 ore (art. 1, comma 557, L 311/2004)
Istruttore direttivo amm.vo contabile cat D	2 mesi/12 ore (art. 1, comma 557, L 311/2004)

ANNO 2022

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

Nessuna assunzione

ANNO 2023

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

Nessuna assunzione

- 3) Di rideterminare l'organico dell'ente inteso come personale in servizio e personale che si prevede di assumere con il presente atto ripartito in categorie e profili professionali come da allegato A;
- 4) Di dare atto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui al citato Decreto 17 marzo 2020 resterà compreso anche negli anni successivi nel tetto quindi della soglia massima prevista per gli enti cd virtuosi.;
- 5) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023;
- 6) Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'attuazione del presente atto nei termini previsti;
- 7) Di dare atto che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
- 8) Di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, sia portato all'integrazione del DUP;
- 9) Di incaricare il responsabile dell'area finanziaria per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;
- 10) Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

Con successiva e separata votazione, resa unanime,

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ad avviare le procedure assunzionali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Munzittu Antonino

Il Segretario Comunale
F.to Cannas Maria Antonietta

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cau Sandro

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cau Sandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.decimoputzu.ca.it> (Albo Pretorio on-line) per 15 giorni consecutivi 03-11-2021 al 18-11-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 03-11-2021

IL Messo Comunale
F.to Collu Tiziano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile dalla data di adozione per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

Li, 29-10-2021

IL Segretario Comunale
F.to Cannas Maria Antonietta

È copia conforme all'originale.